



**DECRETO SINDACALE
N. 10 del**

Prot. nr . 21132 del 26/05/2021

OGGETTO: ART. 2 COMMA 9 L.241/1990 INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI MANCATA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IL SINDACO

Visto il decreto sindacale n. 21104 del 26/05/2021 con il quale il Segretario Comunale pro-tempore, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 e ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013

Visto e richiamato il decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche con legge n. 35/2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", con cui il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di modernizzare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione;

Richiamati in particolare gli artt. 1, comma 1 del citato decreto legge n. 5/2012, e 13, comma 1 del decreto legge n. 83/2012, convertito con modifiche con legge n. 134/2012, che hanno completamente riscritto l'art. 2, commi 8 e 9 della Legge n. 241/1990, introducendo inoltre i commi da 9-bis a 9-quinquies come appresso riportati:

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni



provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».

Rilevato che le disposizioni sopra riportate non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legge n. 5/2012;

Considerato che

- il richiamato art. 1 decreto legge n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'art. 2 della legge n. 241/1990, che stabilisce l'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni di volta in volta coinvolte;
- le suddette disposizioni sono volte particolarmente a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile in capo al dirigente e al funzionario responsabile;

Considerato altresì che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento o, in mancanza di apposite disposizioni, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte;

Dato atto che, ai sensi della sopra richiamata Legge 241/1990, il titolare del potere sostitutivo è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- conclusione del procedimento in sostituzione del titolare, in caso di inadempimento di quest'ultimo segnalazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari e al nucleo di valutazione del mancato rispetto dei termini da parte del titolare del procedimento;
- comunicazione all'organo di governo, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;
- gestione ricorsi in materia di accesso civico (art. 5 D.lgs 33/2013)

Preso atto che

- la scelta del legislatore è quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta);
- è necessario garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un apposito atto organizzativo finalizzato a individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, inclusi quelli derivanti dall'esercizio del potere di accesso nelle sue diverse connotazioni;

Valutato altresì che la legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione":

- impone in particolare per quanto attiene al tema del presente atto ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa, imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in considerazione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. M della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone altresì a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie, ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio di cui al comma 9, lett. d) sul sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti



amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

Dato atto che il Segretario Comunale è in possesso dei requisiti e capacità adeguati allo svolgimento delle funzioni sopra citate;

Valutato quindi di dover individuare nel Segretario Comunale pro-tempore dott.ssa Giuseppina Antonelli la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990 come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012 convertito in legge n. 35/2012, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo da parte dei Dirigenti

Ritenuto che, nell'esercizio di tale compito, il Segretario Generale sia munito di pieni poteri decisionali e, come tale, legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico e operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano per l'Ente maggiori spese o minori entrate

DECRETA

Di individuare il Segretario Comunale pro-tempore, **dott.ssa Giuseppina Antonelli**, quale organo cui viene attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini da parte del dirigente responsabile del servizio inadempiente, come previsto dall'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/90 così come modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della Legge 4 aprile 2012 n. 135

Di dare atto che per lo svolgimento dell'incarico non è previsto alcun onere finanziario a carico del Bilancio comunale,

Di trasmettere copia del presente all'incaricato, ai Dirigenti e ai Funzionari titolari di P.O;

Di pubblicare il decreto all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi nonché in forma permanente, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità, sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione;

Data _____

Il Sindaco
(Riccardo Varone)

Per ricevuta Dott.ssa Giuseppina Antonelli

Data _____

Firma _____